

---

Lugano, 19 aprile 2022

### **n° 1669 – GastroDiritto - Buoni emessi dell'esercente precedente**

Si presentano dei clienti con un buono-pizza e pretendono di poterla consumare gratuitamente. In realtà il buono (che di per sé era ancora valido) non vincolava l'esercizio pubblico. Il buono era infatti stato emesso (e quindi garantito) dall'esercente precedente.

Quindi è l'esercente precedente che deve riparare la questione, non il nuovo esercente che ha ripreso il locale.

In altre parole, il nuovo gestore non è tenuto a riconoscere i presunti buoni della gestione precedente: il presunto creditore del buono deve rivolgersi all'esercente precedente e, se del caso, farsi risarcire.

A questa regola vi sono due eccezioni:

(1) il nuovo esercente si è impegnato a riconoscere i buoni emessi da quello precedente;

(2) il nuovo esercente ha ritirato e acquistato la società dell'esercente precedente. In questo caso il nuovo gestore rimane vincolato poiché si tratta della medesima società debitrice. Tuttavia, tali voci transitorie devono risultare dagli atti contabili: se non risultano il venditore della società è tenuto a risarcire di persona per avere sottaciuto queste voci debitorie e/o nei casi estremi va denunciato per truffa, falsità in documenti e reati di ordine contabile (magari pure fiscale).